PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 27 - numero 5855 di Venerdì 23 maggio 2025

La prevenzione incendi negli edifici tutelati e la RTV V.12

Un documento Inail si sofferma sulla prevenzione incendi per altre attività negli edifici tutelati e sulla regola tecnica verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi. L'evoluzione normativa, il ricorso alle deroghe e la RTV V.12.

Roma, 23 Mag ? "Il patrimonio immobiliare di **edifici tutelati** nel nostro Paese è vastissimo. Per questo, sin dai primi provvedimenti normativi in **materia di prevenzione incendi**, è stata prestata particolare attenzione all'individuazione di **criteri progettuali compatibili con gli edifici tutelati**, che si sono affinati nel corso degli anni fino a raggiungere l'attuale quadro normativo".

A presentare brevemente in questi termini il tema della prevenzione incendi e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico in Italia è il nuovo documento Inail "**Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi**". Un documento che è il risultato, come tanti altri pubblicati in questi anni, della collaborazione tra Inail, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell'ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell'Inail per il triennio 2025/2027.

Riguardo alle **Regole tecniche verticali** (RTV) ricordiamo che dopo l'emanazione del Codice di prevenzione incendi, (Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha implementato la **Sezione V** del Codice con varie regole tecniche verticali "mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l'attuale corpo normativo" e "sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale" a quello basato sulla metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

Il documento - pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Inail e a cura di Raffaele Sabatino, Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli, Andrea Marino, Paolo Iannelli, Caterina Rubino, Marco Di Felice e Vincenzo Cascioli ? oltre a presentare il tema della prevenzione incendi negli edifici tutelati e delle indicazioni normative affronta anche la **ristrutturazione di un ufficio aperto al pubblico** (edificio sottoposto a tutela), secondo la RTV V.12, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice di prevenzione Incendi.

Nel presentare il documento ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- L'evoluzione normativa e il ricorso alle deroghe
- Gli edifici tutelati e la regola tecnica verticale V.12
- L'indice del documento Inail

Pubblicità

L'evoluzione normativa e il ricorso alle deroghe

Il documento segnala che le **prime indicazioni di prevenzione incendi** relative ad edifici tutelati come i musei risalgono al 1942, con il **Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564**, e che "successivamente, la prevenzione incendi nelle attività presenti negli edifici tutelati è stata oggetto di due provvedimenti normativi specifici" (due regolamenti tuttora vigenti):

- **d.m. 20 maggio 1992, n. 569**, "*Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre*",
- **d.p.r. 30 giugno 1995, n. 418**, "*Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storicoartistico destinati a biblioteche ed archivi*".

I regolamenti "dettano una serie di prescrizioni non sempre attuabili, in quanto contrastano con i vincoli connessi alla tutela del bene stesso; da qui, la necessità di ricorrere frequentemente a deroghe".

Si segnala poi che il riordino delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, apportato dal d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151, "ha ampliato i criteri di assoggettabilità dei beni tutelati individuando nell'**attività 72** gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del **d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42**, destinati ad attività aperte al pubblico". E rispetto a tutte le altre attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi, "l'attività 72 del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151 ha una connotazione unica, collegando l'attività svolta alla protezione del bene tutelato".

Riguardo alla **vulnerabilità antincendio**, si indica che:

- "la progettazione in edifici storici, spesso caratterizzati da incertezze nel comportamento strutturale, dalla mancanza di compartimentazioni e da elevati carichi di incendio, non permette di adeguarsi ai requisiti di resistenza e reazione al fuoco previsti nelle norme prescrittive, né è semplice realizzare sistemi impiantistici di controllo dell'incendio";
- "altrettanto complesso risulta predisporre un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato, che deve rispondere a limiti dimensionali ben precisi, derogabili unicamente con la riduzione dell'affollamento".

A questo proposito l'**utilizzo delle deroghe alle norme tecniche prescrittive** "permette di evitare l'integrale applicazione delle normative di sicurezza antincendio agli edifici tutelati, promuovendo l'individuazione e l'applicazione di misure di sicurezza equivalenti. In questo modo, è possibile fornire ai progettisti lo strumento per individuare soluzioni progettuali, anche di tipo gestionale, compatibili con la tutela del bene culturale, agevolando in tal modo l'iter di autorizzazione delle Soprintendenze e, in definitiva, la fruizione del bene stesso". Tuttavia, in questi casi, è necessario "individuare misure di sicurezza equivalenti, in applicazione dei citati decreti 569 e 418, che sostituiscano quelle che sarebbero state eccessivamente invasive e avrebbero alterato la fisionomia degli edifici tutelati, o ancora, non sarebbero compatibili con la conservazione dei beni presenti". Si ricorda anche che "il ricorso all'istituto della deroga comporta maggiori oneri e tempi più lunghi per l'istruttoria di valutazione del progetto da parte dei VV.F.".

Gli edifici tutelati e la regola tecnica verticale V.12

Il documento si sofferma poi, sempre nell'ambito del Codice di prevenzione incendi, sulla **RTV V.12**, **d.m. 14 ottobre 2021**, *"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, contenenti una o più attività ricomprese nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 72, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*".

Regola tecnica che "completa la trattazione delle **attività 72**" abbinandosi al **d.m. 10 luglio 2020** *"Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico,*

destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (RTV V.10).

Si indica che, a differenza della **RTV V.10**, "che può essere applicata in alternativa alle specifiche RT tradizionali" (d.m. 20 maggio 1992, n. 569 e d.p.r. 30 giugno 1995, n. 418), la **RTV V.12** "raffigura un'assoluta novità, trattando aspetti di tutela dell'edificio vincolato, avente valore storico o artistico, destinato alla erogazione e fruizione di beni o servizi non strettamente riconducibili alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale in essi contenuto, ma costituenti attività soggette ai sensi del d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151".

Conseguentemente ? continuano gli autori ? "la V.12 non rappresenta un'alternativa ad alcuna RT tradizionale pre Codice, perseguendo uno degli obiettivi primari, tipici della progettazione prestazionale, richiamato al punto 1 del par. G.2.5" del Codice.

L'**approccio prestazionale della RTV V.12** supera le "rigidità delle disposizioni prescrittive, che, applicate alla progettazione antincendio negli edifici tutelati, determina quasi sempre il ricorso alle soluzioni in deroga". E dunque, con le RTV V.10 e V.12, "si passa dalle prescrizioni fondate esclusivamente sul criterio di garantire la massima prevenzione e protezione antincendio a una valutazione dell'attuabilità multi-criteriale della disposizione antincendio, basata su diversi aspetti che la caratterizzano, rendendola compatibile con le esigenze di conservazione, valorizzazione e fruizione degli edifici tutelati".

La strategia antincendio delle RTV V.10 e V.12 prevede "diverse *soluzioni conformi*, tra le quali il progettista può scegliere quella che meglio si adatta alle specificità dell'edificio da adeguare".

L'indice del documento Inail

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail "**Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi**" e ne riportiamo l'indice.

Introduzione

Obiettivi

Le differenze tra l'approccio prescrittivo e quello prestazionale

Il Codice di prevenzione incendi

L'attività 72 dell'allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011, n. 151

La prevenzione incendi e la salvaguardia del patrimonio artistico e storico

Il piano di limitazione dei danni

Attività 72 diversa da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi

La Regola Tecnica Verticale V.12

Caso studio: ristrutturazione di un ufficio ubicato in un edificio tutelato

Descrizione

Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi

Progettazione antincendio con il Codice di prevenzione incendi

Riferimenti normativi

Classificazione dell'attività

La metodologia generale

Scopo della progettazione

Obiettivi di sicurezza

Valutazione del rischio d'incendio per l'attività

Valutazione del rischio residuo

Attribuzione dei profili di rischio

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Individuazione delle soluzioni progettuali

Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco

Calcolo del carico di incendio specifico di progetto (par. S. 2.9)

Compartimentazione

Progettazione dei compartimenti antincendio

Realizzazione dei compartimenti antincendio

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell'incendio

Ubicazione

Comunicazioni tra attività

Esodo

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo

Requisiti antincendio minimi per l'esodo

La progettazione del sistema d'esodo

Sala conferenze al piano terra

Completamento della progettazione del sistema d'esodo in soluzione conforme

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l'esodo

Verifica di rispondenza del sistema d'esodo alle caratteristiche di cui al par. S.4.5

Soluzioni alternative per la misura S.4

Analisi preliminare (par. M.1.3)

L'analisi quantitativa (par. M.1.4)

Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

GSA nell'attività in esercizio

GSA in emergenza

Ricadute sulla GSA inerenti gli esiti della soluzione alternativa per S.4

Piano di limitazione dei danni (par. V.12.5.4.1)

Controllo dell'incendio

Rivelazione ed allarme

Controllo fumi e calore

Operatività antincendio

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica (par. S.10.6.1)

Protezione contro le scariche atmosferiche (par. S.10.6.4)

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone (par. S.10.6.5)

Impianti di climatizzazione e condizionamento (par. S.10.6.10)

Sezione V - Regole tecniche verticali

Considerazioni a commento

Bibliografia 2

Fonti immagini

RTM

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, " Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi", documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Paolo Iannelli e Caterina Rubino (Ministero della Cultura), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) e Vincenzo Cascioli ? Collana Ricerche - edizione 2025 (formato PDF, 13.41 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " La prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati: RTV V.12".

***Scarica la normativa di riferimento*:**

Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it